



## Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2014 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99  
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 4 del 12.3.2014

### NOVITÀ

PMI - Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici" .....	1
Soggetti IRES - Deducibilità delle perdite su crediti derivanti da crediti eliminati dal bilancio .....	2
Soggetti IRES - Acconti IRES e IRAP per il 2013 e il 2014 e addizionale IRES dell'8,5% per banche e assicurazioni .....	2
Tutti i soggetti - Novità immobiliari applicabili dall'1.1.2014 .....	3
Soggetti IVA - Esclusione dal trasferimento al gruppo dei crediti IVA maturati anteriormente alla partecipazione al gruppo .....	4
Soggetti IVA - Esclusione dall'imposta sostitutiva sulle manifestazioni a premio delle cessioni di punti tra società aderenti .....	5
Tutti i soggetti - Sospensione fino al 30.6.2014 dell'applicazione della ritenuta sui redditi di fonte estera .....	5
Soggetti IRES - Novità del DL 145/2013 convertito (c.d. "Destinazione Italia") in tema di credito d'imposta per R&S .....	6
Tutti i soggetti - Novità del DL 145/2013 convertito (c.d. "Destinazione Italia") in tema di concordato preventivo .....	6
Tutti i soggetti - Studi di settore oggetto di revisione nel 2014 .....	6
Soggetti IRES - Effetti del disconoscimento dell'opzione per il consolidato fiscale .....	7
Tutti i soggetti - Nuova modulistica per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al REA .....	7
Datori di lavoro - Sgravi contributivi sui premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva per l'anno 2013 .....	7
Datori di lavoro - Nuovo sistema di gestione del DURC interno per la fruizione di benefici normativi e contributivi .....	9
Ispettori - Istruzioni operative per l'attività ispettiva nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche .....	10

### IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Società di capitali - Versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri sociali .....	11
---	----

### PROCEDURE PRATICHE

SALDO IVA 2013 .....	12
----------------------	----

## NOVITÀ

<b>Fiscale</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E INVESTIMENTI "TECNOLOGICI"</b>
<b>FAQ Min. Sviluppo economico 21.2.2014</b>	Sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico, sono state pubblicate alcune <u>risposte alle domande più frequenti (FAQ)</u> relative alla c.d. "Sabatini-bis" (o "Nuova sabatini"), agevolazione riconosciuta alle PMI in relazione all'acquisto di <u>nuovi beni strumentali</u> o di nuove tecnologie digitali e disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 e dal DM 27.11.2013. Di seguito sono evidenziate le principali precisazioni fornite.
<b>PMI</b>	
<b>Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici"</b>	<b>Spese non agevolabili</b> Sono <u>escluse</u> dall'agevolazione le <u>spese</u> sostenute per l'acquisto di un <u>terreno</u> o un <u>fabbricato da destinare ad uso produttivo</u> , nonché gli oneri relativi alla realizzazione di <u>opere murarie</u> , non essendo classificabili nell'attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4. <b>Acquisto di un impianto fotovoltaico</b> È incluso nell'ambito applicativo dell'agevolazione l'acquisto di un <u>impianto fotovoltaico</u> funzionale allo <u>svolgimento dell'attività d'impresa</u> , laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nei vari documenti di prassi dell' <u>Agenzia delle Entrate</u> ; si tratta, secondo quanto affermato in maniera approssimativa dal MISE, di "macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3".

<b>Fiscale</b>	<b>DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DERIVANTI DA CREDITI ELIMINATI DAL BILANCIO</b>
circ. Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo 26.2.2014 n. 2	<p>Con la circolare informativa in oggetto, il Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo commenta organicamente le novità introdotte dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in ordine alla disciplina delle <u>svalutazioni</u> e delle <u>perdite su crediti</u>.</p> <p>Di seguito, vengono illustrate le modifiche che interessano i soggetti IRES diversi da banche, finanziarie e assicurazioni.</p>
<b>Soggetti IRES</b>  <b>Deducibilità delle perdite su crediti derivanti da crediti eliminati dal bilancio</b>	<p><b>Cancellazione dei crediti dal bilancio</b></p> <p>L'art. 101 co. 5 del TUIR (nella versione vigente dopo le suddette modifiche) stabilisce che gli <u>elementi certi</u> e <u>precisi</u>, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.</p> <p>In pratica, per i <u>soggetti</u> che adottano i <u>principi contabili interni</u>, in base alla versione attualmente vigente del documento OIC 15, gli eventi idonei a generare una perdita su crediti deducibile <i>ex lege</i> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <u>cessione pro soluto</u> del credito;</li> <li>• la <u>transazione</u> con il debitore, relativamente alla quale si ritiene confermata la natura di <u>sopravvenienza passiva</u> dell'onere sopportato dal creditore nei casi in cui la lite verta sull'esistenza del credito, secondo quando riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2013 (§ 3.2);</li> <li>• la <u>rinuncia al credito</u>, in ordine alla quale il sindacato di inerenza degli organi verificatori dovrebbe essere limitato ai casi di <u>palese abuso</u>, anche alla luce della posizione espressa dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2.5.2013 n. 10256 (secondo cui la rinuncia del contribuente a determinati crediti, finalizzata al mantenimento di buoni rapporti commerciali con i clienti debitori, genera una <u>perdita deducibile</u> dal reddito d'impresa).</li> </ul> <p><b>Proposta di integrazione del "nuovo" OIC 15</b></p> <p>Particolarmente interessanti appaiono le considerazioni svolte sui presupposti di cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti <u>non IAS compliant</u>, alla luce della proposta di integrazione del "nuovo" OIC 15, resa nota in bozza il 28.1.2014.</p> <p>In particolare, secondo la circolare in commento, in base alla citata proposta, i suddetti <u>presupposti</u> di <u>cancellazione</u> andrebbero rinvenuti anche nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>forfeiting</u>;</li> <li>• <u>datio in solutum</u> (vale a dire, l'estinzione di un'obbligazione pecuniaria mediante il trasferimento della proprietà di un bene);</li> <li>• conferimento e cartolarizzazione.</li> </ul> <p>Questo, a condizione che i citati casi siano idonei al "<u>trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito</u>".</p> <p>Comporterebbero, invece, il <u>mantenimento</u> dei <u>crediti</u> in bilancio le operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mandato all'incasso (compreso il factoring che comporti solo il mandato all'incasso e l'emissione di ricevute bancarie);</li> <li>• girata di cambiali all'incasso;</li> <li>• pegno di crediti;</li> <li>• cessione a scopo di garanzia;</li> <li>• sconto;</li> <li>• cessione <u>pro solvendo</u>;</li> <li>• cessione <u>pro soluto</u> e cartolarizzazione che <u>non comportino</u> il <u>trasferimento</u> sostanziale dei <u>rischi</u> (in tale contesto, l'obbligo di pagare penali, commissioni o franchigie in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto sarebbe equiparabile alla garanzia sul credito concessa nell'ambito di una cessione <u>pro solvendo</u>).</li> </ul>
<b>Fiscale</b>	<b>AMBITO APPLICATIVO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP PER IL 2013 E IL 2014 E DELL'ADDIZIONALE IRES DELL'8,5% PER BANCHE E ASSICURAZIONI</b>
circ. Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo 24.2.2014 n. 1	<p>Con la circolare informativa 24.2.2014 n. 1, il Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo si sofferma sull'ambito applicativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'<u>incremento</u> degli <u>acconti</u> IRES e IRAP per il 2013 e il 2014;</li> <li>• dell'<u>addizionale IRES</u> dell'<u>8,5%</u> per il settore bancario e assicurativo.</li> </ul>

<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p>Acconti IRES e IRAP per il 2013 e il 2014 e addizionale IRES dell'8,5% per banche e assicurazioni</p>	<p><b>Aumento degli acconti IRES e IRAP</b></p> <p>L'art. 2 co. 4 del DL 133/2013 (c.d. "DL IMU") ha <u>aumentato</u> la misura degli <u>acconti IRES e IRAP</u> dovuti dalle <u>banche</u>, dalle <u>altre società finanziarie</u> e dalle società e dagli enti che esercitano <u>attività assicurativa</u>. Nel contempo, il DM 30.11.2013, di attuazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 15 co. 4 del DL 102/2013, ha <u>incrementato</u> dell'<u>1,5%</u> la misura degli <u>acconti</u> dovuti da tutti i <u>soggetti IRES</u> per il <u>2013</u> e il <u>2014</u>.</p> <p>Per quanto sopra, con riferimento al <u>2013</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per le <u>banche</u> (inclusa la Banca d'Italia), le altre società <u>finanziarie</u> e le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, la misura degli acconti IRES e IRAP è risultata pari al <u>130%</u> (1,5% + 128,5% ex art. 2 del DL 133/2013);</li> <li>per gli altri soggetti IRES diversi da banche, finanziarie e assicurazioni, la misura degli acconti IRES e IRAP è risultata pari al <u>102,5%</u> (1,5% + 101% ex art. 11 co. 20 del DL 76/2013).</li> </ul> <p>Per il <u>2014</u>, invece, tutti i soggetti IRES (incluse banche, finanziarie e assicurazioni) calcoleranno gli <u>acconti IRES e IRAP</u> in misura pari al <u>101,5%</u>.</p> <p>La circolare in esame conferma che sono <u>interessati</u> dall'<u>incremento</u> dell'acconto al 130% gli enti creditizi e finanziari di cui al DLgs. 87/92 (es. banche, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, SIM, ecc.).</p> <p>Sono invece <u>escluse</u> dall'ambito applicativo della maggiorazione al 130% le c.d. "<u>holding industriali</u>", vale a dire quelle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività <u>diversa</u> da quella <u>creditizia e finanziaria</u>. Tali soggetti, infatti, redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e non a quelle contenute nel DLgs. 87/92. L'esclusione opera anche quando le <u>holding</u> svolgano <u>attività di finanziamento</u> in favore delle imprese del gruppo. Per tali soggetti, quindi, la misura degli acconti IRES e IRAP relativi al 2013 e al 2014 è la medesima prevista per gli "altri" soggetti IRES.</p> <p><b>Addizionale IRES per il settore bancario e assicurativo</b></p> <p>Premesso che i contribuenti soggetti all'addizionale (introdotta dall'art. 2 co. 2 del DL 133/2013) sono i medesimi cui si applica la maggiorazione degli acconti al 130%, la circolare in esame ricorda che la relativa base imponibile diverge da quella dell'IRES "ordinaria", dal momento che non tiene conto delle variazioni in aumento dell'art. 106 co. 3 del TUIR.</p> <p>Pertanto, in sede di <u>compilazione</u> del modello <u>UNICO 2014</u>, nel quadro RF andrà determinato il reddito da assoggettare all'aliquota "base" del 27,5%, tenendo conto di tutte le variazioni in aumento ed in diminuzione, comprese quelle scaturenti dall'art. 106 co. 3 del TUIR nella "vecchia" formulazione (variazioni in diminuzione rappresentate da "diciottesimi" di periodi d'imposta precedenti) e in quella "nuova", risultante dopo le modifiche introdotte dalla L. 147/2013 (variazione in aumento pari ai quattro quinti delle svalutazioni e perdite contabilizzate nel periodo d'imposta, escluse quelle derivanti da cessioni a titolo oneroso).</p> <p>Invece, nel <u>quadro RQ</u>, Sezione XI-A, al rigo RQ43, colonna 1, andrà indicato l'importo corrispondente al rigo RF57 (vale a dire, la somma algebrica del risultato d'esercizio e delle variazioni in aumento e in diminuzione), <u>senza</u> tenere conto delle <u>variazioni in aumento</u> derivanti dall'applicazione dell'art. 106 co. 3 del TUIR, e cioè dei quattro quinti delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso clientela (deducibili in quote costanti nei quattro periodi d'imposta successivi). Il reddito così determinato, decurtato delle eventuali perdite pregresse, sarà quello da assoggettare all'<u>addizionale</u> dell'<u>8,5%</u>.</p>
<p><i>Fiscale</i></p>	<p><b>NOVITÀ IMMOBILIARI APPLICABILI DALL'1.1.2014</b></p>
<p>circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2014 n. 2</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.2.2014 n. 2, ha fornito chiarimenti sulle novità normative relative all'applicazione delle imposte d'atto agli atti di <u>trasferimento immobiliare</u>, entrate in vigore l'1.1.2014.</p> <p><b>Novità concernenti le imposte d'atto applicabili dall'1.1.2014</b></p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p>Novità immobiliari applicabili dall'1.1.2014</p>	<p>Si ricorda che, in base al combinato disposto degli artt. 10 del DLgs. 23/2011, 26 del DL 104/2013 e 1 co. 608 - 609 della L. 147/2013, dall'<u>1.1.2014</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli atti di <u>trasferimento immobiliare</u> sono soggetti all'<u>imposta di registro</u> con le sole aliquote del <u>2%</u>, <u>9%</u> e <u>12%</u>, a norma del riformulato art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ed alle <u>imposte ipotecaria e catastale</u> nella misura fissa di <u>50,00 euro l'una</u>. Tali atti sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie. Sono <u>soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni</u>, anche previste da leggi speciali, relative agli atti di cessione immobiliare soggetti alle nuove aliquote sopra individuate;</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli <u>importi fissi</u> delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall'1.1.2014 aumentano da 168,00 a <u>200,00 euro</u>.</li> </ul> <p><b>Chiarimenti concernenti l'agevolazione prima casa</b></p> <p>Per quanto concerne l'aliquota del 2% dell'imposta di registro, essa è applicabile, dall'1.1.2014 (prima operava l'aliquota del 3%) per i trasferimenti di <u>abitazioni diverse</u> da quelle classificate nelle categorie catastali <u>A1, A8 e A9</u>, in presenza delle condizioni individuate dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che non sono state modificate). Pertanto – chiarisce l'Agenzia – dall'1.1.2014 <u>non hanno più alcuna rilevanza</u>, per l'imposta di registro, le caratteristiche dell'immobile che lo definiscono "<u>di lusso</u>" ai sensi del DM 2.8.69. Tali caratteristiche, invece, rimangono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prima casa in <u>campo IVA</u>. Infine, per quanto concerne l'applicazione dell'agevolazione alle imposte ipotecaria e catastale, in caso di <u>trasferimento per successione o donazione</u>, si applicano le medesime regole operanti per il registro, sicché si dà rilievo alla destinazione catastale e non alle caratteristiche individuate dal DM 2.8.69.</p> <p><b>Agevolazioni ancora applicabili</b></p> <p>L'Agenzia chiarisce la portata della norma abrogativa recata dall'art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011, precisando che le seguenti agevolazioni <u>continuano ad applicarsi anche oltre il 31.12.2013</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esenzione da ogni imposta e tassa per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al <u>procedimento di mediazione</u> e l'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo di mediazione entro il limite di valore di 50.000,00 euro (art. 17 co. 2 e 3 del DLgs. 28/2010);</li> <li>• l'esenzione da ogni imposta e tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al <u>procedimento di scioglimento del matrimonio</u> o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19 della L. 74/87);</li> <li>• l'esenzione da imposta di registro per i <u>verbali di conciliazione giudiziale</u> di valore non superiore a 51.645,69 euro (art. 9 co. 9 della L. 488/99);</li> <li>• le agevolazioni per la <u>piccola proprietà contadina</u> (di cui all'art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009);</li> <li>• l'agevolazione, disposta dall'art. 1 co. 737 della L. 147/2013, per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di <u>operazioni di riorganizzazione tra enti</u> appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (che comporta l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse di 200,00 euro ciascuna);</li> <li>• le agevolazioni per i conferimenti di una pluralità di immobili prevalentemente locati in <u>fondi immobiliari chiusi</u> (art. 8 co. 1-bis del DL 351/2001), che consente l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse (200,00 euro ciascuna);</li> <li>• l'esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relative ai terreni, ai fabbricati ed alle aree fabbricabili necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'<u>Expo Milano 2015</u>.</li> </ul>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>ESCLUSIONE DAL TRASFERIMENTO AL GRUPPO DEI CREDITI IVA MATURATI ANTERIORMENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO</b></p>
<p>ris. Agenzia delle Entrate 18.2.2014 n. 21</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha chiarito che le <u>eccedenze IVA</u> richieste a <u>rimborso prima del 2008</u> da parte di soggetti che non aderivano ancora alla liquidazione IVA di gruppo, e successivamente <u>oggetto di diniego</u> da parte degli uffici, <u>non possono essere trasferite al gruppo stesso</u>.</p>
<p><b>Soggetti IVA</b></p> <p>Esclusione dal trasferimento al gruppo dei crediti IVA maturati anteriormente alla partecipazione al gruppo</p>	<p>In sostanza, non possono essere trasferite al gruppo le <u>eccedenze IVA</u> precedenti al 2008, che, a seguito del diniego dell'Agenzia, sono <u>rientrate nella disponibilità della società</u> che ne aveva chiesto il trasferimento.</p> <p><b>Quadro normativo</b></p> <p>L'art. 73 co. 4 del DPR 633/72, come modificato nel 2008, <u>vieta alle società</u> che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo <u>di far confluire</u> nei calcoli compensativi della procedura <u>la propria eccedenza di credito IVA</u> derivante dal periodo d'imposta precedente. Detta eccedenza, pertanto, in deroga ai principi generali in tema di gruppo IVA, <u>resta definitivamente nella disponibilità del soggetto</u> in capo al quale si è formata, che può compensarla orizzontalmente ovvero chiederne il rimborso ex art. 30 del DPR 633/72.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Per contro, l'art. 1 del DPR 443/97 prevede che <u>l'eccedenza di credito IVA</u> per la quale gli uffici hanno disposto il diniego al rimborso può comunque essere <u>utilizzata nell'ambito delle liquidazioni periodiche IVA successive alla notifica del diniego, ovvero in sede di dichiarazione annuale.</u></p> <p><b>Diniego di trasferimento del credito IVA al gruppo</b></p> <p>Con la risoluzione in commento, l'Agenzia ha ritenuto che il <u>trasferimento al gruppo delle eccedenze IVA</u> (rientrate nella disponibilità della società a seguito della notifica del diniego) è precluso in virtù dell'art. 73 co. 4 del DPR 633/72, anche se la <u>richiesta</u> di rimborso è stata <u>presentata entro il 31.12.2007</u>. Il divieto di trasferimento delle eccedenze pregresse riguarda, infatti, tutte le liquidazioni di gruppo effettuate dal 2008 in poi, indipendentemente dalla data di formazione del credito.</p> <p><b>Modello IVA 2014</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, proprio al fine di gestire queste particolari situazioni, nel <u>modello IVA 2014</u> è stato modificato il <u>rigo VL8</u>, inserendo il nuovo campo 2 nel quale <u>riportare l'eccedenza richiesta a rimborso in anni precedenti e denegata dall'ufficio, non trasferibile al gruppo IVA.</u></p>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANIFESTAZIONI A PREMIO DELLE CESSIONI DI PUNTI TRA SOCIETÀ ADERENTI</b></p>
<p>ris. Agenzia delle Entrate 19.2.2014 n. 23</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha chiarito che il corrispettivo ricevuto da una società che <u>trasferisce i "punti premio"</u> ad un'altra società <u>non è soggetto ad imposta sostitutiva</u> sulle manifestazioni a premio di cui all'art. 19 co. 8 della L. 449/97.</p>
<p><b>Soggetti IVA</b></p> <p>Esclusione dall'imposta sostitutiva sulle manifestazioni a premio delle cessioni di punti tra società aderenti</p>	<p><b>Precedente orientamento</b></p> <p>La questione era già stata affrontata con la ris. 26.11.2012 n. 101. In tale sede, l'Agenzia aveva affermato l'<u>assoggettamento ad imposta sostitutiva</u> per il trasferimento dei "punti premio", atteso che l'operazione <u>non è imponibile ai fini IVA</u>.</p> <p>Infatti, il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti ad un'altra società è <u>esente IVA</u> ai sensi dell'art. 10 n. 4 del DPR 633/72, in quanto compenso concernente <u>operazioni relative a titoli simili a quelli non rappresentativi di merci.</u></p> <p><b>Parere del Ministero dello Sviluppo economico</b></p> <p>La ris. 23/2014 supera la posizione precedente, in virtù del <u>parere reso dal Ministero dello Sviluppo economico</u> con nota 14.8.2013 n. 137275.</p> <p>Il Ministero ha affermato che il <u>rapporto giuridico</u> che si instaura tra il soggetto che promuove il premio e i soggetti che raccolgono i "punti" <u>deve essere ricondotto</u> allo schema della "<u>promessa al pubblico</u>" (art. 1989 ss. c.c.). Per cui, i "punti" accumulati <u>non sono</u>, di per sé, <u>sufficienti</u> a rappresentare il <u>diritto al conseguimento del premio</u>, in assenza delle altre condizioni previste dalla promessa.</p> <p>Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia afferma la <u>non imponibilità</u>, ai fini dell'imposta sostitutiva, <u>del corrispettivo</u> relativo al <u>trasferimento dei "punti"</u> relativi ad operazioni a premio.</p>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>SOSPENSIONE FINO AL 30.6.2014 DELL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA SUI REDDITI DI FONTE ESTERA</b></p>
<p>provv. Agenzia delle Entrate 19.2.2014 n. 24663</p>	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 19.2.2014 n. 24663 ha differito all'<u>1.7.2014</u> l'applicazione della <u>ritenuta d'acconto del 20%</u> su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.</p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p>Sospensione fino al 30.6.2014 dell'applicazione della ritenuta sui redditi di fonte estera</p>	<p>Tale prelievo si applica ai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, ossia le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali.</p> <p><b>Modifica della decorrenza</b></p> <p>Il precedente provv. Agenzia delle Entrate 18.12.2013 n. 151663 aveva previsto che la ritenuta in ingresso trovasse applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dall'<u>1.1.2014</u> (operativamente dall'<u>1.2.2014</u>).</p> <p>Tuttavia, il MEF ha osservato che l'evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all'evasione fiscale <i>cross-border</i>, che ha subito un'accelerazione, con la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri</p>

<i>segue</i>	Paesi, fa ritenere <u>ormai superata</u> la disposizione che ha introdotto la citata ritenuta alla fonte, poiché le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’Agenzia delle Entrate ha differito l’applicazione della ritenuta all’1.7.2014;</li> <li>• il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo – nell’ambito del Ddl. contenente disposizioni per attuare l’accordo IGA con gli USA e implementare il <i>Common Reporting Standard</i> – una <u>norma di abrogazione</u> di tale ritenuta.</li> </ul>
<b>Fiscale</b>	<b>NOVITÀ DEL DL 145/2013 CONVERTITO (C.D. “DESTINAZIONE ITALIA”) IN TEMA DI CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO</b>
DL 145/2013, conv. L. 9/2014	Sono state apportate <u>alcune modifiche</u> al <u>credito d’imposta</u> per le attività di <u>ricerca e sviluppo</u> , previsto dall’art. 3 DL 145/2013 (c.d. “Destinazione Italia”), nell’ambito della <u>conversione</u> del medesimo nella L. 9/2014. Di seguito, si riportano le principali novità.
<b>Soggetti IRES</b>  Novità del DL 145/2013 convertito (c.d. “Destinazione Italia”) in tema di credito d’imposta per R&S	<p><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>Sono ammesse all’agevolazione le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché abbiano un <u>fatturato</u> annuo <u>inferiore a 500 milioni di euro</u>.</p> <p><u>Rientrano</u> nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i <u>consorzi</u> e le <u>reti di impresa</u> che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione; in tali casi, secondo quanto espressamente precisato dalla disposizione, l’agevolazione è ripartita secondo <u>criteri proporzionali</u>, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.</p> <p><b>Spese ammissibili</b></p> <p>Sono <u>ammissibili</u> al credito d’imposta le attività di ricerca e sviluppo, inclusa la <u>creazione di nuovi brevetti</u>.</p>
<b>Diritto</b>	<b>NOVITÀ DEL DL 145/2013 CONVERTITO (C.D. “DESTINAZIONE ITALIA”) IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO</b>
DL 145/2013, conv. L. 9/2014	Fra le novità introdotte dal DL 145/2013 (conv. L. 9/2014) vi sono anche alcune modifiche apportate alla legge fallimentare di cui al RD 267/42.
<b>Tutti i soggetti</b>  Novità del DL 145/2013 convertito (c.d. “Destinazione Italia”) in tema di concordato preventivo	<p><b>Prevedibilità nel concordato “con riserva” (o “in bianco”)</b></p> <p>L’art. 11 co. 3-<i>quater</i> del DL 145/2013 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della disciplina della prededuzione dei crediti prevista dall’art. 111 del RD 267/42.</p> <p>Viene chiarito che sono prevedibili i crediti sorti <u>in occasione o in funzione</u> della procedura di <u>concordato preventivo “in bianco”</u> o <u>“con riserva”</u> di cui all’art. 161 co. 6 del RD 267/42 al ricorrere di due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proposta, il piano e la documentazione devono essere presentati <u>entro il termine stabilito dal giudice</u>, eventualmente prorogato, per il completamento della domanda in bianco;</li> <li>• alla domanda di concordato in bianco deve far seguito l’effettiva <u>apertura della procedura di concordato</u> senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda.</li> </ul> <p><b>Concordato con continuità aziendale</b></p> <p>L’art. 13 co. 11-<i>bis</i> del DL 145/2013 ha integrato la disciplina del concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-<i>bis</i> del RD 267/42.</p> <p>Viene stabilito che la partecipazione a <u>procedure di affidamento di contratti pubblici</u>, dopo la presentazione del ricorso, deve essere <u>autorizzata dal tribunale</u>, sentito il parere del commissario giudiziale se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.</p>
<b>Fiscale</b>	<b>STUDI DI SETTORE OGGETTO DI REVISIONE NEL 2014</b>
prov. Agenzia delle Entrate 21.2.2014 n. 25830	Sono stati individuati gli studi di settore in vigore sottoposti a <u>revisione</u> e che saranno applicabili a partire <u>dal periodo d’imposta 2014</u> , a seguito di approvazione con apposito DM. I <u>68 studi</u> da sottoporre a revisione sono relativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 al settore delle manifatture;</li> <li>• 16 al settore dei servizi;</li> <li>• 6 ad attività professionali;</li> <li>• 28 al settore del commercio.</li> </ul>
<b>Tutti i soggetti</b>	

<b>Studi di settore oggetto di revisione nel 2014</b>	Il provvedimento stabilisce che l'evoluzione dello <u>studio VM32U</u> potrà riguardare anche l'attività di "Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato", mentre lo <u>studio VM16U</u> potrà toccare anche il "Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini".
<b>Fiscale</b>	<b>EFFETTI DEL DISCONOSCIMENTO DELL'OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE</b>
<b>circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2014 n. 3</b>	Il <u>disconoscimento</u> dell' <u>opzione</u> per il <u>consolidato fiscale</u> a seguito di accertamento non comporta il venir meno dei versamenti che la consolidante ha effettuato, per i periodi d'imposta di vigenza dell'opzione, come conseguenza del " <u>trasferimento</u> " dei redditi ad opera delle consolidate.
<b>Soggetti IRES</b>  <b>Effetti del disconoscimento dell'opzione per il consolidato fiscale</b>	L'Agenzia delle Entrate afferma che i versamenti sono riconosciuti a <u>scomputo dell'imposta accertata</u> nelle more del procedimento di accertamento con adesione, al quale deve partecipare la consolidante e dichiarare di non vantare, in merito a tali versamenti, più alcuna pretesa. Sulla parte di imposta che eccede i versamenti riconosciuti viene irrogata la sanzione del <u>30%</u> da <u>omesso versamento</u> , mentre se al consolidato fosse stato trasferito un imponibile negativo, la sanzione sarebbe quella di cui all'art. 8 del DLgs. 471/97, da 258,00 a 2.065,00 euro.
<b>Diritto</b>	<b>NUOVA MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE E IL DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E PER LA DENUNCIA AL REA</b>
<b>circ. Min. Sviluppo economico 27.2.2014 n. 3668/C</b>	Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le <u>istruzioni</u> per la <u>compilazione</u> e la presentazione della <u>nuova modulistica</u> , approvata con il DM 18.10.2013, per l'iscrizione e il deposito nel <u>Registro delle imprese</u> (R.I.) e per la denuncia al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative ( <u>REA</u> ).
<b>Tutti i soggetti</b>  <b>Nuova modulistica per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al REA</b>	<b>Decorrenza</b> A partire dall' <u>1.4.2014</u> , gli uffici del Registro delle imprese potranno accettare <u>soltanto</u> le domande o le denunce presentate mediante i <u>software</u> realizzati sulla base delle <u>nuove specifiche</u> tecniche previste nell'Allegato A del DM 18.10.2013. Sul punto, il Ministero dello Sviluppo economico precisa che le specifiche tecniche dei moduli informatici sono <u>disponibili</u> in formato elettronico sul proprio sito <u>www.mise.gov.it</u> . <b>Ratio delle variazioni introdotte</b> La modulistica è stata integrata e modificata per <u>adeguarsi</u> alle ultime <u>novità normative</u> intervenute in merito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'iscrizione nella sezione speciale del R.I. per le <i>start up</i> innovative e gli incubatori certificati (art. 25 co. 8 del DL 179/2012);</li> <li>• al deposito presso il competente ufficio del R.I. dell'indirizzo PEC delle imprese individuali (art. 5 co. 1 del DL 179/2012);</li> <li>• all'iscrizione nella sezione speciale del R.I. per le società tra professionisti (art. 7 co. 1 del DM 34/2013);</li> <li>• all'iscrizione nel R.I. delle srl semplificate (art. 2463-bis c.c.).</li> </ul>
<b>Lavoro</b>	<b>SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI RISULTATO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO PER L'ANNO 2013</b>
<b>DM attuativo</b>	È stato firmato il <u>DM</u> che regola la possibilità di concedere, a <u>domanda</u> delle aziende, <u>sgravi contributivi</u> sulle somme erogate nel <u>2013</u> ai lavoratori dipendenti, a titolo di " <u>premio di risultato</u> ", sulla base di <u>contratti collettivi aziendali o territoriali</u> .
<b>Datori di lavoro</b>  <b>Sgravi contributivi sui premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva per l'anno 2013</b>	Per la piena <u>operatività</u> del provvedimento sarà comunque necessario <u>attendere</u> la <u>pubblicazione</u> del <u>DM</u> in <u>Gazzetta Ufficiale</u> e le <u>istruzioni</u> dell'INPS. <b>Quadro normativo e copertura finanziaria</b> L'istituto degli <u>sgravi contributivi</u> per l' <u>incentivazione</u> della <u>contrattazione collettiva di secondo livello</u> , introdotto nel 2008 in <u>via sperimentale</u> , è stato " <u>messo a regime</u> " dall'art. 4 co. 28 della L. 92/2012, la quale – nel provvedere a "stabilizzare", con alcune modifiche, gli incentivi in questione – ha mantenuto <u>fermi</u> i <u>criteri</u> per la loro concessione <u>originariamente previsti</u> dall'art. 1 co. 67 e 68 della L. 247/2007, ivi compreso il <u>rinvio</u> ad un apposito <u>DM attuativo</u> , emanato <u>annualmente</u> previa <u>verifica</u> della sussistenza della relativa <u>copertura finanziaria</u> . Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, va considerato che:

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione all'anno di competenza <u>2013</u>, lo stanziamento di <u>650 milioni di euro</u> a tal fine predisposto è stato <u>interamente destinato</u> ad <u>altre finalità</u>;</li> <li>• l'art. 10 co. 2 del DL 102/2013 (conv. L. 124/2013) ha, tuttavia, stabilito che, a decorrere dall'anno <u>2014</u>, gli sgravi sulla contrattazione di secondo livello si applichino avendo riguardo alle <u>quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente</u>. Per le componenti retributive corrisposte, a titolo di "premio di risultato", nel periodo <u>1.1.2013 - 31.12.2013</u>, sarà, dunque, possibile ricorrere alle <u>risorse stanziato</u>, nell'apposito Fondo, per l'anno <u>2014</u>, pari a <u>607 milioni di euro</u>.</li> </ul> <p><b>Oggetto del beneficio</b></p> <p>Passando ad esaminare il contenuto del decreto in commento, per i premi erogati nel 2013, come per quelli corrisposti nel 2012, gli sgravi contributivi possono essere concessi <u>entro il limite del 2,25%</u> della <u>retribuzione contrattuale annua</u> di ciascun lavoratore.</p> <p><b>Misura dello sgravio</b></p> <p>Entro il tetto di retribuzione sopra indicato, è prevista la concessione di una riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>fino al 25%</u> dell'aliquota a carico del <u>datore di lavoro</u>;</li> <li>• <u>totale</u> sulla quota del <u>lavoratore</u>.</li> </ul> <p><b>Condizioni di accesso</b></p> <p>Mediante il rinvio, nel preambolo, all'art. 22 co. 6 della L. 183/2011, il DM conferma che anche il beneficio riferito ai premi dell'anno 2013 può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da <u>contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale</u> ovvero dalle loro <u>rappresentanze sindacali operanti in azienda</u> ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.</p> <p>Restano invariate anche le altre <u>condizioni</u> per accedere agli sgravi contributivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <u>deposito</u> dei <u>contratti collettivi aziendali e territoriali</u>, sottoscritti dai datori di lavoro, a cura dei medesimi o delle associazioni cui aderiscono, presso la <u>Direzione territoriale del Lavoro</u> competente, da effettuare necessariamente (ove non fosse già avvenuto) <u>entro 30 giorni</u> dalla data di entrata in vigore dello stesso DM;</li> <li>• la <u>previsione</u>, da parte dei suddetti <u>contratti</u>, di erogazioni correlate ad <u>incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa</u>, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del <u>miglioramento della competitività aziendale</u>;</li> <li>• il <u>possesso del DURC</u> da parte dell'azienda.</li> </ul> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>È, altresì, confermata l'<u>esclusione</u> dal beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle <u>Pubbliche Amministrazioni</u>;</li> <li>• delle aziende che abbiano corrisposto ai dipendenti, nell'anno solare di riferimento, <u>trattamenti economici e normativi non conformi</u> a quanto previsto da leggi, regolamenti, CCNL o accordi collettivi o individuali.</li> </ul> <p><b>Presentazione e ammissione delle domande</b></p> <p>Restano ferme le disposizioni riguardanti le modalità che le aziende, anche tramite <u>intermediari autorizzati</u> (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati, ecc.), dovranno seguire per la <u>presentazione della domanda all'INPS, in via telematica</u> e nei giorni che saranno fissati dall'Istituto.</p> <p><u>Non</u> applicandosi un <u>criterio di priorità cronologica</u> (il c.d. sistema del "<u>click day</u>"), <u>tutte le domande</u> regolarmente trasmesse saranno <u>ammesse</u> allo sgravio. Al limite, come stabilito per gli anni scorsi, qualora le <u>risorse finanziarie disponibili</u> dovessero risultare <u>insufficienti</u>, l'INPS provvederà all'eventuale <u>riduzione delle somme</u> richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone immediata comunicazione agli interessati.</p>
<p><b>Lavoro</b></p>	<p><b>NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEL DURC INTERNO PER LA FRUIZIONE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI</b></p>
<p><b>messaggio INPS</b></p>	<p>L'INPS, con il messaggio 27.2.2014 n. 2889, ha annunciato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla <u>metà del mese di aprile 2014</u>, diventerà operativo il nuovo sistema di gestione del</li> </ul>



27.2.2014 n. 2889	<p>“DURC interno”, per l’individuazione e la contestazione di <u>irregolarità incompatibili</u> con la fruizione di <u>benefici normativi e contributivi</u> in materia di <u>lavoro e legislazione sociale</u>, ex art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, anche al fine di confermare o definitivamente escludere i <u>benefici pregressi</u> (mediante accertamento della sussistenza di eventuali situazioni irregolari a partire da <u>gennaio 2008</u>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal <u>mele di marzo 2014</u>, con il rilascio della <u>nuova procedura di gestione contributiva</u> (DM2013), riprenderà l’<u>emissione delle note di rettifica</u>, le quali verranno <u>spedite</u>, a partire dal <u>15.5.2014</u>, secondo il calendario indicato.</li> </ul> <p><b>Principali tipologie di DURC</b></p> <p>Nel nostro ordinamento, esistono <u>due tipologie “principali” di DURC</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima, <u>acquisita d’ufficio</u> dalle <u>stazioni appaltanti/Amministrazioni Pubbliche procedenti</u> ovvero, ove sia ancora ammesso, <u>richiesta</u> direttamente dagli <u>operatori economici interessati</u>, per la partecipazione ad <u>appalti pubblici</u>, l’effettuazione di <u>lavori privati in edilizia</u>, l’accesso a <u>finanziamenti pubblici e sovvenzioni comunitarie</u>. In tali casi, viene <u>materialmente emesso</u> e recapitato, tramite PEC, dagli Enti preposti (INPS, INAIL e Casse edili) un <u>documento “formale”</u>, previo accertamento dell’<u>assenza di inadempienze di carattere contributivo</u> o della regolarizzazione di quelle rilevate;</li> <li>• la seconda, introdotta dal citato art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 ai soli fini della fruizione dei <u>benefici normativi e contributivi</u> previsti dalla normativa in materia di <u>lavoro e legislazione sociale</u> e assoggettata a <u>regole particolari</u>, sia con riguardo al procedimento di richiesta e rilascio, essendo prevista una <u>procedura meramente “virtuale”</u> che <u>non porta alla materiale emissione</u> di un <u>documento “formale”</u> (per questo si parla di <u>DURC interno</u>), sia con riguardo alle condizioni per l’attestazione della regolarità, rilevando, oltre all’accertamento, riservato agli Istituti previdenziali, dell’<u>inesistenza di inadempimenti contributivi</u>, anche l’<u>assenza</u> (attestata da un’<u>autocertificazione</u> dell’interessato trasmessa alla DTL) di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di determinate <u>violazioni</u> in materia di <u>tutela delle condizioni di lavoro</u>.</li> </ul> <p><b>Benefici contributivi subordinati al DURC interno</b></p> <p>Come puntualizzato dal Ministero del Lavoro nella circ. 5/2008, per <u>benefici contributivi subordinati al DURC interno</u> si intendono gli <u>sgravi</u>, collegati alla costituzione e gestione del <u>rapporto di lavoro</u>, che rappresentino una <u>deroga</u> al regime ordinario, concretizzandosi nell’<u>“abbattimento”</u> di un’<u>aliquota più onerosa</u>.</p> <p><u>Non</u> sono, invece, considerati benefici contributivi agli effetti in esame, potendo, quindi, essere fruiti <u>anche in difetto del DURC</u>, i regimi di <u>contribuzione ridotta</u> che costituiscano l’<u>ipotesi “ordinaria”</u> per interi settori, territori o specifiche tipologie contrattuali (si pensi, ad esempio, all’apprendistato).</p> <p>Il messaggio in commento concerne, nello specifico, gli sgravi <u>di competenza dell’INPS</u>, in relazione ai quali detto Istituto riveste la funzione sia di ente erogatore che di ente preposto alla certificazione di regolarità.</p> <p><b>Caratteristiche del nuovo sistema di gestione del DURC Interno</b></p> <p>Il <u>nuovo sistema di gestione del DURC interno</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>non necessiterà più della domanda del DURC interno</u> da parte del <u>datore di lavoro</u> mediante l’esposizione dei codici identificativi degli sgravi contributivi nella <u>denuncia</u> (mod. DM10, UniEmens) relativa al mese in cui detti sgravi vengano richiesti, ma sarà attivato <u>direttamente dall’INPS</u>, attraverso i <u>sistemi informativi centrali</u>. Questi ultimi, infatti, verso la <u>metà di ogni mese di calendario</u>, consulteranno gli <u>archivi elettronici</u> dell’Istituto per rilevare la sussistenza di irregolarità incompatibili con la fruizione di benefici contributivi;</li> <li>• terrà conto sia dell’obbligo dell’INPS, in mancanza dei requisiti di regolarità, di <u>invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni</u>, <u>prima di emettere un DURC interno negativo</u> (art. 7 co. 3 del DM 24.10.2007), sia del nuovo periodo di <u>validità quadrimestrale</u> del DURC interno positivo ex art. 31 del DL 69/2013 (conv. L. 98/2013);</li> <li>• ferma restando la mancata emissione di un documento “formale”, segnalerà gli esiti delle verifiche tramite i c.d. “semafori” (con l’aggiunta ai semafori rosso e verde, già utilizzati, del semaforo giallo).</li> </ul>
-------------------	--

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Rilevazione immediata di regolarità</b></p> <p>Nell'ipotesi in cui <u>non</u> vengano rilevate <u>situazioni di irregolarità</u>, si provvederà immediatamente ad accendere, nel "Cassetto previdenziale Aziende", un "semaforo verde" avente il significato di "DURC interno positivo" e comportante la possibilità, per il datore di lavoro, di godere dei benefici (indicati in sede di denuncia):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il <u>mese</u> in relazione al quale detto "semaforo" sia stato attivato;</li> <li>• per i <u>3 mesi successivi</u>, <u>anche qualora dovesse</u>, nel frattempo, insorgere una <u>situazione di irregolarità</u> (ad esempio, per mancato versamento della contribuzione).</li> </ul> <p><b>Rilevazione iniziali di irregolarità</b></p> <p>La <u>rilevazione iniziale di irregolarità</u> determinerà, invece, l'attivazione, all'interno del "Cassetto previdenziale", di una segnalazione di <u>allarme temporaneo</u> ("semaforo giallo"), con il <u>contemporaneo invio</u>, tramite PEC, al datore di lavoro (e al consulente del lavoro o altro intermediario) del c.d. "<u>preavviso di DURC interno negativo</u>", recante l'<u>invito a sanare le inadempienze riscontrate entro 15 giorni</u>.</p> <p>A fronte di ciò, qualora il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>regolarizzi</u> la propria posizione, i sistemi informativi centrali accenderanno il "<u>semaforo verde</u>", che si sostituirà al "semaforo giallo" con il significato di <u>DURC interno positivo</u> e conseguente possibilità, per il datore di lavoro medesimo, di godere dei benefici per il <u>mese</u> in relazione al quale sia stata attivata la segnalazione positiva e per i <u>3 mesi successivi</u>, a <u>prescindere dall'insorgenza</u>, nel frattempo, di <u>eventuali irregolarità</u>;</li> <li>• <u>non provveda alla sanatoria</u>, verrà acceso il "<u>semaforo rosso</u>", che si sostituirà al "semaforo giallo" con il significato di <u>DURC interno negativo</u> e conseguente impossibilità, per il datore di lavoro medesimo, di fruire degli sgravi cui sia interessato, ma solo per il <u>mese</u> in relazione al quale sia stata attivata la segnalazione negativa. Nel <u>mese successivo</u>, infatti, i sistemi informativi centrali <u>riattiveranno il procedimento</u>, con la sequenza delle operazioni sopra descritte (in caso di <u>persistenza dell'irregolarità</u> o <u>insorgenza di nuove situazioni irregolari</u>, accensione del "<u>semaforo giallo</u>" di <u>allarme temporaneo</u> e <u>invio del "preavviso di DURC interno negativo"</u>; in caso di <u>regolarizzazione</u>, "rilascio" di un <u>DURC interno positivo</u> in relazione al <u>nuovo mese considerato</u> e ai <u>3 mesi successivi</u>, ma <u>definitiva perdita</u> della possibilità di accedere ai benefici relativi al <u>mese</u> per il quale si sia precedentemente generato il <u>DURC interno negativo</u>).</li> </ul>
<p><b>Lavoro</b></p>	<p><b>ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA NELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p>
<p>nota Min. Lavoro e Politiche sociali <b>21.2.2014 n. 4036</b></p>	<p>Con la nota 21.2.2014 n. 4036, il Ministero del Lavoro interviene con riferimento al settore dell'<u>associazionismo sportivo</u>, fornendo ai propri ispettori alcune indicazioni operative ed annunciando che l'<u>attività di vigilanza</u> si concentrerà soprattutto sulle diverse <u>realità imprenditoriali non riconosciute dal CONI</u> e dalle diverse Federazioni, e <u>non iscritte nell'apposito Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche</u>.</p>
<p><b>Ispettori</b></p> <p>Istruzioni operative per l'attività ispettiva nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche</p>	<p><b>Quadro normativo</b></p> <p>La nota in esame evidenzia innanzitutto la netta <u>differenziazione</u> tra le società/associazioni sportive <u>dilettantistiche</u> e le realtà imprenditoriali che gestiscono <u>a fini di lucro</u> le diverse attività sportive. In particolare, l'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche devono essere <u>riconosciute dal CONI</u> ed <u>iscritte nell'apposito Registro</u> tenuto dal medesimo organismo sportivo nazionale. Inoltre, lo stesso CONI ha il compito – previsto dall'art. 7 del DL 28.5.2004 n. 136 – di <u>certificare lo svolgimento</u> effettivo dell'attività sportiva da parte delle predette realtà dilettantistiche, e di <u>trasmettere un apposito elenco</u> di queste all'Amministrazione finanziaria. Ed è proprio questo il presupposto affinché tali realtà dilettantistiche possano beneficiare di un trattamento <u>tributario</u> e <u>contabile</u> di favore.</p> <p><b>Chiarimenti relativi all'ambito applicativo</b></p> <p>Entrando poi nello specifico dei <u>rapporti di collaborazione</u> instaurati dalle predette realtà associative, nella nota 4036/2014 si ricorda che il co. 5 dell'art. 35 del DL 30.12.2008 n. 207 chiarisce che con le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR – con cui si dispone l'assoggettamento di tali attività al <u>regime fiscale proprio dei "redditi diversi"</u> – si intende ricomprendere anche la <u>formazione</u>, la <u>didattica</u>, la <u>preparazione</u> e l'<u>assistenza</u> all'attività sportiva, ovvero attività tipiche di <u>istruttori</u></p>

<i>segue</i>	<p>e <u>allenatori</u>. In relazione a ciò, i tecnici ministeriali osservano che la citata norma del TUIR non opera solo con riferimento a prestazioni rese per la partecipazione a <u>gare sportive</u>, ma anche con riguardo a quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza, intese nell'<u>accezione più ampia</u> del termine "<u>attività sportive</u>". Ancora, si segnala che l'art. 61 co. 3 del DLgs. 10.9.2003 n. 276 esclude dal campo di applicazione delle restrittive norme che regolano il <u>lavoro a progetto</u> i rapporti e le attività di <u>collaborazione coordinata e continuativa</u> rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ex art. 90 della L. 289/2002.</p> <p><b>Orientamenti operativi</b></p> <p>Preso atto che l'attività di vigilanza svolta nel settore in argomento ha determinato l'insorgere di <u>contenziosi sfavorevoli</u> per il Ministero del Lavoro e l'INPS, il <u>proposito</u> manifestato nella nota 4036/2014 è quello di procedere in <u>due direzioni</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in <u>primo</u> luogo, farsi promotore di <u>iniziative</u> di carattere <u>normativo</u>, finalizzate ad una graduale introduzione di forme di <u>tutela previdenziale</u> a favore di coloro che svolgono attività nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;</li> <li>• in secondo <u>luogo</u>, concentrare l'<u>attività ispettiva</u> sulle diverse <u>realità imprenditoriali</u> evidentemente <u>non riconosciute</u> dal CONI (e dalle diverse Federazioni) e non iscritte nel <u>Registro</u> delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, per il Ministero resta altresì ferma la possibilità di intervenire nell'ambito di <u>attività congiunte</u> con l'<u>Amministrazione finanziaria</u>, nonché nelle ipotesi di richieste di intervento per <u>presunto svolgimento</u> di prestazioni di lavoro aventi <u>natura subordinata</u>.</li> </ul>
--------------	---

### IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<i>Fiscale</i>	<p><b>PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE PER LA NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI</b></p> <p>Entro il <u>17.3.2014</u> (il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri di cui all'art. 2215 c.c.</p> <p>L'obbligo di versamento permane anche a seguito dell'abolizione dell'obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall'art. 8 della L. 383/2001.</p> <p><b>Soggetti tenuti al versamento</b></p> <p>Sono tenuti al versamento le società di capitali (es. spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).</p> <p>Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati (es. libro giornale e libro inventari) e bollati (es. libri sociali ex art. 2421 c.c.) nei modi previsti dall'art. 2215 c.c.</p> <p>Sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (R.M. 27.5.96 n. 90/E).</p> <p>A parere dell'Amministrazione finanziaria (C.M. 108/E/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all'obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Trib. Udine 7.3.96).</p> <p><b>Ammontare della tassa</b></p> <p>L'ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>309,87 euro</u>, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;</li> <li>• <u>516,46 euro</u>, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.</li> </ul> <p>L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere <u>verificato</u> alla data <u>dell'1.1.2014</u>.</p> <p><b>Modalità di versamento</b></p> <p>Le modalità di versamento sono differenti, a seconda che la società si trovi:</p>
<b>17.3.2014</b>	
<b>Società di capitali</b>	
<b>Versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri sociali</b>	

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo anno di attività;</li> <li>• negli anni successivi.</li> </ul> <p><b>Primo anno di attività</b></p> <p>Per le società costituite dopo l'1.1.2014 e che si trovino, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività; su tale dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.</p> <p>Per i versamenti di competenza della Regione Sicilia, occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.</p> <p><b>Anni successivi</b></p> <p>Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 "Tassa annuale vidimazione libri sociali" e indicando, quale periodo di riferimento, "2014".</p> <p>Gli eventuali crediti compensabili con il modello F24, vantati dal contribuente, possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.</p> <p><b>Prova dell'avenuto versamento</b></p> <p>Se i libri e i registri delle società di capitali vengono presentati prima che sia decorso il termine del 17 marzo, i pubblici ufficiali (es. notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura), senza richiedere l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfettaria di concessione governativa (R.M. 20.11.2000 n. 170).</p> <p>Qualora la richiesta di vidimazione sia successiva al suddetto termine, invece, è necessario esibire la fotocopia del modello F24, attestante il versamento.</p>
--------------	--

## PROCEDURE PRATICHE

### VERSAMENTO DEL SALDO IVA PER L'ANNO 2013

Entro il 17.3.2014 (in quanto il 16.3.2014 cade di domenica), i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2013 devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2014 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.

Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 17 marzo, pena l'applicazione delle sanzioni.

#### **Presentazione della dichiarazione IVA "In via autonoma"**

Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, dunque, risultare esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA preclude la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze previste dal modello UNICO (circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1).

Di conseguenza, il saldo IVA risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato:

- in un'unica soluzione, entro il 17.3.2014;
- ovvero, in forma rateale, con una maggiorazione pari allo 0,33% mensile dell'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

È stata così estesa, in via interpretativa, la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale (e, quindi, di omettere la comunicazione dati) ai soggetti passivi che chiudono l'anno di riferimento con un debito IVA, evitando – in questo modo – una disparità di trattamento fondata sulla posizione (creditoria o debitoria) nei confronti dell'Erario.

Dalla lettura coordinata degli artt. 3 e 8-*bis* del DPR 322/98 si evince, infatti, che l'esonero dalla comunicazione dati, seppure previsto – in via generale – per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, sarebbe precluso per coloro che evidenziano un saldo IVA a debito: la dichiarazione annuale, in tal caso, non potrebbe essere presentata in forma separata, dovendo essere necessariamente compresa nel modello UNICO.

**Modalità di versamento**

I contribuenti possono eseguire il versamento:

- in un'unica soluzione;
- ovvero, in forma rateale ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione "Erario" il codice tributo 6099 "Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale". Quale anno di riferimento va riportato il 2013.

**Versamento mediante le procedure telematiche**

Il versamento deve essere effettuato utilizzando le seguenti procedure telematiche:

- "F24 On line", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione al servizio; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, sul quale addebitare le somme dovute;
- "F24 Web", il quale consente ai contribuenti di compilare il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software;
- "F24 cumulativo", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti *on line* delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo;
- sistemi di *home/remote banking* collegati al circuito CBI (*Corporate Banking* Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di *home banking* offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane S.p.A.

**Limite minimo**

Il versamento è dovuto se di importo pari o superiore a 11,00 euro (per effetto degli arrotondamenti all'euro effettuati in dichiarazione).

**Rateizzazione del versamento**

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, il versamento dell'IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove.

**Modalità di rateazione**

Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:

- il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata;
- il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (17 marzo) e delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (salvo differimenti);
- la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.

Nel 2014, le rate successive alla prima scadono quindi il 16 aprile, il 16 maggio, il 16 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto (differimento feriale), il 16 settembre, il 16 ottobre e il 17 novembre (il 16 è domenica).

**Soggetti che presentano la dichiarazione IVA separata**

Come rilevato dalle istruzioni ai modelli IVA 2014, i soggetti che presentano la dichiarazione separata possono:

- versare il saldo in un'unica soluzione (entro il 17.3.2014);
- ovvero rateizzare le somme dovute, a partire dal 17 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

**Soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata**

I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO possono:

- versare il saldo in un'unica soluzione entro il 17.3.2014;
- versare il saldo in un'unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014;
- rateizzare dal 17.3.2014, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l'importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo e successivamente dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

**Indicazione nel modello F24**

Trattandosi di importo rateizzabile, nella colonna rateazione dovrà essere indicato:

- il numero della rata oggetto del pagamento;
- il numero di rate complessivo.

Ad esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l'indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà "0104".

Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore "0101".

***Codice tributo per il pagamento degli interessi***


Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall'ammontare della rata dell'IVA da versare a saldo, con il codice tributo "1668".

**Esempio di compilazione del modello F24**

Ipotizziamo il caso in cui il professionista Luigi Rossi, in seguito alla dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2013, rilevi un saldo IVA pari a 1.032,00 euro e decida di versarlo in un'unica soluzione entro il termine ordinario del 17.3.2014.

Il modello F24 dovrà essere compilato come illustrato di seguito.

*Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 4/2014: Luisa Corso, Emanuele Greco, Luca Fornero e Massimo Negro.*



Mod. F24

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** R S S L G U 7 0 X X X X X X X X barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

**DATI ANAGRAFICI**

**ROSSI** nome **LUIGI**

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

X X X X 1 9 7 M TORINO T O

**DOMICILIO FISCALE** **TORINO** **T O** **VIA ROMA 1**

**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

**SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	6099	0101	2013	1.032,00	
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
<b>TOTALE A</b>				1.032,00	
<b>SALDO (A-B)</b>					1.032,00

**SEZIONE INPS**

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE C</b>						
<b>SALDO (C-D)</b>						

**SEZIONE REGIONI**

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE E</b>					
<b>SALDO (E-F)</b>					

**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

codice ente/codice comune	Raw	Immob. vitali	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE G</b>										
<b>SALDO (G-H)</b>										

**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE I</b>						
<b>SALDO (I-L)</b>						

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE M</b>							
<b>SALDO (M-N)</b>							

**FIRMA** **SALDO FINALE EURO + 1.032,00**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO** (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

<b>DATA</b> giorno mese anno 1 7 0 3 2 0 1	<b>CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE</b> AZIENDA CAB/SPORTELLO	Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale <input checked="" type="checkbox"/> circolare/vaglia postale n.ro _____ tratto / emesso su _____ cod. fil. _____ CAB
Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN	I T X X X X X X X X X X X X X X X X X X	firma <i>Luigi Pom</i>

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE